

Servizio di accoglienza, portierato e presidio presso l'Isola di San Servolo a Venezia. – CIG: 8699794120

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata tra

SAN SERVOLO SRL società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo n. 1, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata Committente

e

BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL, con sede legale in Basiglio dalla Scuola (VI), P IVA 03897120246, rappresentata dal dott. Carlo Bonzano, di seguito denominato Aggiudicatario

Premesso

- a) che San Servolo srl è una società in house posseduta al 100% dalla Città metropolitana di Venezia;
- b) che alla Società San Servolo srl è affidato *in house* il compito da parte della Città metropolitana di Venezia di custodire, sorvegliare e valorizzare l'isola di San Servolo di proprietà della Città metropolitana di Venezia;
- c) che San Servolo srl ha avuto in concessione dalla Città metropolitana di Venezia parte dell'Isola di San Servolo in Venezia;
- d) che San Servolo srl è titolare dell'attività ricettiva complementare denominata Centro Soggiorno e Studi dell'isola di San Servolo;
- e) che San Servolo srl ha il compito di gestire, in proprio o attraverso terzi, tutti i servizi offerti in Isola di San Servolo;
- f) che con determinazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 6 aprile 2021 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di accoglienza, portierato e presidio presso l'isola di San Servolo a Venezia. L'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice");
- g) a seguito della determina dell'Amministratore Unico n. 28 del 14 giugno 2021 la gara è stata aggiudicata a Battistolli Servizi Integrati srl P IVA 03897120246
- h) l'aggiudicazione definitiva può considerarsi efficace essendo stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte del concessionario;
- i) sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'articolo 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- j) che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i, con le modalità indicate dal comma 6 del medesimo articolo, come risulta dalle note protocollo numeri 811 e 812 in data 15 giugno 2021 e che è decorso, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i. il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data 15 giugno 2021
- k) che è stato acquisito il documento dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto.
- l) che il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, San Servolo srl recederà dal contratto;
- m) che il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, San Servolo srl recederà dal contratto;
- n) che l'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) di San Servolo srl è consultabile alla pagina www.servizimetropolitani.ve.it.
- o) che il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Società sig. Fulvio Landillo;

Tutto ciò premesso e ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del servizio.

1. Il Committente affida all'Aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta, il servizio di accoglienza, portierato e presidio presso l'isola di San Servolo a Venezia. – CIG: 8699794120

2. I servizi sono meglio definiti all'art. 5 del Capitolato d'Appalto a cui si rinvia.

Articolato 2. Durata dell'appalto.

1. La durata certa del contratto è stabilita in anni 2 (24 mesi) a decorrere dalla data della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero a partire dal 01 agosto 2021. La Società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ha disposto l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa costituzione a cura dell'Aggiudicatario della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice ed attivazione della copertura assicurativa richiesta.

2. Alla scadenza del contratto, la Società di riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per ulteriore periodo di anni 2 (24 mesi). La suddetta opzione deve essere inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno sessanta (60) giorni prima del termine finale del contratto originario.

3. E' ammessa altresì, la proroga per un massimo di 180 giorni finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione al nuovo Aggiudicatario. La proroga del servizio viene attivata con semplice richiesta scritta e obbliga l'Aggiudicatario ad effettuare il servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

Articolo 3. Corrispettivo dell'appalto.

1. San Servolo srl si impegna al pagamento a favore dell'Aggiudicatario il seguente corrispettivo orario pari ad euro =19,25= oltre l'iva per ogni ora effettuata nell'ambito del presente affidamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse dall'Aggiudicatario.

2. Le fatture dell'Aggiudicatario saranno saldate sempre previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che la prestazione sia stata effettuata correttamente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e sempre previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

3. Ogni pagamento sarà effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine l'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al servizio oggetto del presente Contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti con relativa fotocopia dei loro documenti di identità in corso di validità. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata a San Servolo srl

4. Il Committente e l'Aggiudicatario si danno reciprocamente atto che il presente Contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

5. Le fatture dell'Aggiudicatario devono essere sempre redatte in modo chiaro e devono necessariamente contenere tutti gli elementi volti alla comprensione delle modalità di esecuzione del servizio.

6. San Servolo srl informa l'Aggiudicatario che ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment)

Articolo 4. Cessione dei crediti.

1. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente Contratto sono efficaci e opponibili al Committente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Aggiudicatario cedente e al soggetto cessionario entro quindici (15) giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 5. Costi a carico dell'Aggiudicatario.

1. L'Aggiudicatario si farà carico dei costi del personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento del presente Contratto.

2. L'Aggiudicatario si farà carico della fornitura e manutenzione delle divise di lavoro e delle proprie attrezzature eventualmente indicate in sede di offerta, attrezzature che, sia pure utilizzate nell'espletamento del servizio oggetto del Contratto, rimarranno di proprietà dell'Aggiudicatario e che verranno da essa riprelevate al termine del Contratto e dei servizi e delle attrezzature migliorative offerte in sede di gara.

Articolo 6. Responsabilità e polizza assicurativa.

1. Ogni responsabilità per danni prodotti a persone o a beni causati dal personale dell'Aggiudicatario in relazione all'espletamento del servizio dato in appalto o a cause ad esso connesse, si intende, senza riserve ed

eccezione alcuna, a totale carico dell'Aggiudicatario stesso senza possibilità di rivalsa alcuna sulla Società San Servolo srl. Pertanto l'Aggiudicatario espressamente solleva la Società San Servolo srl da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in dipendenza o in relazione alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato.

2. La Società è inoltre esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi voglia pregiudizio (danni, infortuni o altro) occorso al personale dipendente dall'Aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio.

3. E' obbligo dell'Aggiudicatario stipulare specifica polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti della Società San Servolo srl e dei terzi - Garanzia RCT, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Società San Servolo srl. L'Aggiudicatario dovrà altresì, avere stipulato una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti - Garanzia RCO- con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) avente durata non inferiore a quella dell'appalto.

4. Resta comunque ferma l'intera ed esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario anche per eventuali danni eccedenti i massimali delle polizze di cui sopra. L'Aggiudicatario assume altresì, a proprio carico l'intero onere di franchigie eventualmente previste nelle precedenti polizze.

5. Ogni documento assicurativo, comprese le quietanze di avvenuto pagamento, deve essere prodotto in copia alla Società San Servolo srl a semplice richiesta. Resta inteso che l'esistenza ovvero la validità ed efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 7. Polizza fidejussoria.

1. A garanzia delle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà stipulare una polizza fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) della somma offerta per il primo biennio di attività.

2. Tale garanzia fidejussoria dovrà essere consegnata al Committente entro l'inizio del servizio previsto dal presente Contratto.

3. Tale garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario.

Articolo 8. Inadempienze e Penali.

1. La Società, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme e disposizioni contrattuali, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Aggiudicatario che devono pervenire entro 5 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

2. In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il Committente addebita all'Aggiudicatario una penale compresa tra i 300,00 euro e i 1.000,00 euro oltre l'iva applicata gradualmente secondo la gravità dell'irregolarità riscontrata.

3. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.

4. Successivamente per cumulo di infrazioni, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il Committente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

5. Dopo la comminazione di 2 (due) sanzioni pecuniarie, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Articolo 9. Risoluzione del Contratto.

1. La Società San Servolo srl si riserva di promuovere la risoluzione del contratto nei casi e nei modi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.l., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Aggiudicatario e nelle ulteriori seguenti circostanze:

- a) per sospensione o interruzione dei servizi di cui all'art. 5 del capitolato, salvo cause di forza maggiore;
- b) per contravvenzioni agli obblighi contrattuali o alle disposizioni di legge relativi al servizio non eliminati in seguito a diffida formale da parte della Società;
- c) per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- d) per violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la Società da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- e) per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia;
- f) per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
- g) per reiterati inadempimenti;
- h) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- i) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

2. In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'Aggiudicatario con PEC o lettera raccomandata A.R., con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali repliche.

3. Nei suddetti casi di risoluzione, l'Aggiudicatario è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità dei servizi di cui all'art.5.

4. Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel Capitolato rivestano carattere d'imminente gravità tali da compromettere la funzionalità delle attività, la Società San Servolo srl procederà alla risoluzione immediata del contratto, ad introitare la garanzia definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ad affidare la prosecuzione del servizio ad altro operatore, imputando all'Aggiudicatario le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

5. L'Aggiudicatario riconosce alla Società San Servolo srl il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

6. Nei casi di risoluzione, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Aggiudicatario soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

7. Alla naturale scadenza del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto senza bisogno di disdetta da una delle parti.

8. Inoltre, le parti convengono la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con comunicazione formale, nelle seguenti ipotesi:

- a) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- b) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- c) nel caso in cui la Società accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

9. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Società avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della Società di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito di San Servolo srl per il risarcimento del danno.

Articolo 10. Affidamento a terzi.

1. Con l'avvenuta risoluzione del Contratto sorge per il Committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno dell'Aggiudicatario inadempiente.

2. L'affidamento a terzi viene notificato a mezzo PEC all'Aggiudicatario inadempiente.

3. All'Aggiudicatario sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal Contratto risolto e per la durata dell'intero Contratto, con prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Aggiudicatario.

4. L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

Articolo 11. Cessione del Contratto.

1. E' vietato all'Aggiudicatario la cessione anche parziale del presente Contratto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 12. Verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

1. Contestualmente all'avvio del servizio in appalto oggetto del presente Contratto il Committente è stato redatto in data 01 agosto 2021 il "verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto" che contiene la dichiarazione che gli ambienti nei quali si effettuerà l'attività dell'Aggiudicatario sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Aggiudicatario.

2. Il suddetto verbale è stato redatto in doppio esemplare e firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Aggiudicatario.

3. Qualora l'Aggiudicatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Aggiudicatario è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione.

Articolo 13. Recesso per ritardo.

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Aggiudicatario per ritardo nell'avvio del servizio oggetto del presente Contratto attribuibile a fatto o colpa del Committente, l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate.

2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente, l'Aggiudicatario ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo.

Articolo 14. Sospensione dell'esecuzione del Contratto.

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione di tutto o di una parte di esse indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. E' ammessa la sospensione di tutto o di parte della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, per ragioni di pubblico interesse o necessità o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione a regola d'arte della prestazione.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con l'intervento dell'Aggiudicatario compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

4. Il verbale di sospensione è firmato dall'Aggiudicatario.

5. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'Aggiudicatario.

6. In caso di sospensione totale dell'appalto, nel verbale di ripresa dell'esecuzione del Contratto il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

7. In tutti i casi resta valido quanto previsto dall'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 15. Divieto di modifiche introdotte dall'Aggiudicatario.

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario se non disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dal Committente.

2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 16. Varianti introdotte dal Committente.

1. Il Committente non può richiedere all'Aggiudicatario nessuna variazione al Contratto stipulato.

Articolo 17. Oggetto delle attività di verifica di conformità.

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini qui stabiliti come previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 102 e s.m.i.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regolare d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal Contratto.

3. Le verifiche saranno documentate mediante apposito verbale.

Articolo 18. Termini delle attività di verifica di conformità.

1. Le verifiche di conformità di cui all'articolo precedente si svolgono almeno ogni tre mesi in date decise dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per permettere un adeguato accertamento progressivo e il controllo della regolare esecuzione delle prestazioni.

2. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di procedere a verifiche della corretta prestazione attraverso controlli a campione e verifiche ispettive non programmate.

Articolo 19. Incarico di verifica della conformità.

1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da persone da questo delegato.

Articolo 20. Certificato di ultimazione delle prestazioni.

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni previste dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 21. Codice Etico.

1. San Servolo srl in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che l'Aggiudicatario ha visionato in quanto facente parte dei documenti di gara e sempre consultabile presso il sito internet della Società www.servizimetropolitani.ve.it nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali - Regolamenti". In particolare con la firma del presente contratto l'Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico. San Servolo srl in caso di violazione del Codice Etico da parte dell'Aggiudicatario potrà applicare delle sanzioni contrattuali.

Articolo 22. Controversie.

1. le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 23. Informativa sul trattamento Dati Personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679.

San Servolo s.r.l., i cui dati di contatto sono telefono 0412765001, fax 0412765402, mail f.landillo@servizimetropolitani.ve.it è titolare degli eventuali dati personali che saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi di legge inerenti e consequenziali al presente affidamento; la base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del presente affidamento (ex art. 6, par. 1, lett. b GDPR); i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla conclusione dell'affidamento. I dati personali potranno essere trattati dal Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento dei dati ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto da parte del titolare, e dai Responsabili al Trattamento (es. studio commercialistico) con i quali è in corso un rapporto contrattuale nel quale il titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR); la rettifica e, se ed in quanto ne sussistano le condizioni, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. 16, 17, 18, 19 GDPR). Ha altresì diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all'Autorità Nazionale Garante della Privacy seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicitate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA".

Articolo 24. Registrazione.

1. Il contratto sarà stipulato secondo le norme vigenti, in forma di atto pubblico soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

2. Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

3. Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.5 comma 4 della tabella allegata al DPR 642/72 come modificato dall'art.55 della L.342/2000.

Articolo 25. Modifica contrattuale.

1. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.

Articolo 26. Clausola risolutiva espressa

Per sopravvenute esigenze motivate da diverse organizzazioni dei servizi, anche da parte della Proprietà dell'isola di San Servolo (Città metropolitana di Venezia), San Servolo srl in qualsiasi momento ha la facoltà, con preavviso di =6= (sei) mesi, di sciogliere anticipatamente il presente contratto senza penali e/o onere alcuno se non il pagamento all'Aggiudicatario delle prestazioni da questo erogate.

Articolo 27. Clausola di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Committente e l'Aggiudicatario fanno riferimento alle disposizioni del D. Lgs. Del 16 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Allegati: Capitolato, DUVRI.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 18 agosto 2021

per Battistolli Servizi Integrati srl
dott. Carlo Bonzano

BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.r.l.
Via Basilio Dalla Scola, 88
36100 - Vicenza
C.F. e P.IVA 03897120246 - R.E.A. VI-363178

per San Servolo srl

sig. Fulvio Landillo

San Servolo Srl

Isola di San Servolo n°1

30124 Venezia

Tel. +39 041 2765001 - Fax +39 041 2765002

C.F. e P. IVA 0354449027.

ALLEGATO AL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, PORTIERATO E PRESIDIO PRESSO L’ISOLA DI SAN SERVOLO A VENEZIA. CIG: 8699794120

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina l’esecuzione del servizio di accoglienza, portierato e presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia.

Art. 2 – Durata del servizio

Il servizio ha durata di 2 (due) anni, 24 mesi, DAL 01 agosto 2021.

L’appalto potrà essere eventualmente rinnovato per ulteriori 2 (due) anni, 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste per il primo biennio, qualora San Servolo srl ritenga che ne sussistano i presupposti. San Servolo srl si riserva di avvalersi inoltre di una proroga tecnica per l’appalto in oggetto, alle stesse condizioni contrattuali dell’originaria aggiudicazione, per un periodo non superiore a sei mesi, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di selezione.

Art. 3 - Valore dell’appalto

Il valore riferito all’appalto posto a base di gara per il servizio di accoglienza, portierato e presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia ammonta per il biennio ad euro 313.900,00 oltre l’iva. Da detto importo è escluso l’importo per gli oneri per la sicurezza da interferenza, predeterminati dalla Società, non soggetti a ribasso, il cui ammontare annuale è posto in euro 1.200,00 oltre l’IVA.

L’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensiva dell’opzione di rinnovo e di proroga di cui al precedente articolo 2 è quindi di € 705.200,00 oltre a IVA (valore di primi 2 anni = euro 313.900,00 + rinnovo per altri 2 anni = euro 313.900,00 + eventuale proroga per 180 gg = euro 77.400,00), escluso € 5.391,78 oltre l’iva per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 4 - Procedura per l’individuazione degli offerenti.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’articolo 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ovvero a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti, così ripartiti:

- Offerta tecnica massimo punti 80
- Offerta economica massimo punti 20

L’offerta tecnica illustrerà le modalità di esecuzione dei servizi per tutta la durata del contratto.

I criteri premiali da applicare alla valutazione dell’offerta tecnica vengono compitamente dettagliati nel disciplinare di gara, elaborato di progetto che fa parte integrante del contratto e contiene norme integrative del bando di gara e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Descrizione e modalità di esecuzione delle prestazioni e requisiti minimi del personale impiegato

I servizi di accoglienza, portierato e presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia consistono nelle seguenti attività:

- Gestione della chiusura e dell’apertura degli accessi, cancelli e varchi all’isola
- Controllo della chiusura degli accessi ai vari uffici e sedi degli enti presenti in isola
- Gestione della chiusura delle imposte degli uffici di San Servolo srl
- Effettuazione di giri di ispezione e di controllo notturno periodico (almeno n. 2 volte a notte) di tutte le strutture interne (uffici, sale, ecc.), delle strutture ricettive complementari e del parco dell’isola secondo un piano predisposto e consegnato all’Aggiudicatario dal Committente; tali controlli non devono essere effettuati utilizzando l’impianto ascensori; tali controlli devono essere effettuati da uno dei due addetti sempre impiegati; durante i giri di ispezione il personale dovrà spegnere le luci non indispensabili, chiudere porte, finestre ed imposte e accertarsi dell’eventuale presenza di persone non autorizzate ed eventualmente verificare la motivazione della loro presenza in isola, avendo cura di avvisare prontamente il Committente secondo indicazioni impartite in precedenza in caso di riscontri di comportamenti anomali e/o pericolosi per gli ospiti dell’isola;
- Controllo, ove richiesto dal Committente, delle sale in orario notturno e degli ormeggi delle imbarcazioni verificando di volta in volta l’eventuale titolarità all’ormeggio;
- Servizio di accoglienza (con cura, attenzioni e modi cortesi), regolazione e controllo dei flussi di accesso all’isola e relativo accertamento dell’identità dell’utente e/o ospite dell’isola con eventuale consegna di badge di accesso al Centro Soggiorno e Studi e/o chiavi di accesso ai vari ambienti dell’isola

- Attiva e puntuale collaborazione soprattutto in occasione di eventi serali nel controllo degli accessi, controllo funzionalità, apertura e chiusura porte e accessi al termine di qualsiasi evento che si sia svolto in orario serale/notturno.
- Erogazione di puntuali ed esaurienti informazioni, di persona e/o attraverso il telefono, e/o attraverso posta elettronica riguardanti le attività presenti in isola, i servizi offerti e quant'altro utile all'utilizzo delle funzioni svolte dai vari enti operanti in isola di San Servolo
- Puntuale e preciso servizio di centralino telefonico, fax e di posta elettronica con smistamento per San Servolo srl, per gli ospiti dell'isola e per i vari Enti operativi in isola
- Preavviso telefonico al personale presso i quali gli utenti e/o ospiti sono diretti
- Annotazione puntuale ed esauriente sulle chiamate telefoniche rivolte al personale momentaneamente assente operante in isola di San Servolo
- Utilizzo di strumenti informatici, personal computer di video scrittura, browser per internet e posta elettronica, principalmente al fine di consultare applicativi di base e contenitori di informazioni
- Attiva e puntuale annotazione di comunicazioni da parte degli utenti e degli ospiti dell'isola di eventuali mal funzionamenti di attrezzature e/o funzioni operative e collaborazione nel loro ripristino secondo indicazioni fornite dal Committente
- Attenta e puntuale custodia e conservazione in apposita bacheca delle chiavi di servizio dell'isola e loro consegna secondo le modalità impartite dal Committente
- Emissione di biglietti di navigazione utilizzando le opportunità offerte dai servizi resi disponibili dal Committente
- Tenuta in perfetto ordine della reception dell'isola e del materiale ivi conservato avendo cura di non mettere in visione alcun materiale o prodotto senza preventiva autorizzazione del Committente
- Ricezione di qualsiasi tipo di posta (corrispondenza ordinaria, lettere raccomandate, telegrammi, pacchi e scatole, plichi postali) con immediata collocazione della stessa secondo disposizioni impartite dal Committente
- Monitoraggio degli accessi all'isola attraverso il sistema televisivo a circuito chiuso, con eventuali segnalazioni come da disposizione impartite dal Committente di eventuali presenze estranee in isola e nelle varie strutture; le segnalazioni devono pervenire con estrema tempestività qualificandosi e fornendo precise e puntuali informazioni in relazione all'evento in corso
- Gestione operativa degli impianti di allarme antintrusione e antincendio, ove presenti e ove richiesto dal Committente, mediante inserimento e disinserimento degli stessi e controllo diretto secondo le modalità che saranno comunicate dagli Uffici preposti del Committente
- Coordinamento operativo con i vari referenti organizzativi al fine di garantire pronta risposta a situazioni di emergenza e/o ineludibile necessità. La comunicazione agli incaricati indicati dal Committente di eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie o di pericolo, nonché guasti agli impianti e apparecchiature, dovrà essere effettuata tempestivamente
- Azionamento, nelle situazioni di emergenza e secondo le Indicazioni impartite dal Committente, dei segnali di allarme e similari, nonché attivazione, nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, delle misure di primo intervento; in caso di guasto degli ascensori l'operatore deve attivarsi immediatamente secondo le indicazioni impartite dal Committente
- Nel caso di presenza di utenti portatori di handicap, l'addetto dovrà intervenire, autonomamente o su indicazione del Committente, al fine di garantire una movimentazione agevole, nonché l'eventuale assistenza per l'accompagnamento
- Attiva e puntuale collaborazione nella gestione delle prescrizioni anti COVID
- Per nessun motivo la reception dell'isola potrà essere lasciata senza la presenza di almeno uno dei due operatori sempre presenti. Nei cambi di turni del personale impiegato e/o in caso di alternanza con altro addetto durante il turno di lavoro dovrà essere sempre assicurato il completo ed esatto passaggio delle consegne tra il personale montante e smontante avendo cura di trasferire tutte le informazioni riguardanti lo stato del servizio, le attività in essere e le eventuali anomalie.
- Tutte le prescrizioni più sopra riportate potranno essere in qualsiasi momento integrate da ulteriori e più precise indicazioni cui attenersi nell'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario deve svolgere il servizio adottando gli interventi più opportuni al fine di garantire il costante e professionale presidio della reception dell'isola programmando l'organizzazione dei turni di servizio del proprio personale.

Le prestazioni devono essere eseguite a regola d'arte. Le prestazioni minime richieste per ciascuna di esse e le modalità di esecuzione sono qui indicate; le prestazioni devono essere inoltre conformi alle caratteristiche indicate nell'"Offerta Tecnica", presentata dall'Aggiudicatario, se migliorativa rispetto alle prestazioni minime richieste in quanto diventate vincolanti per l'Aggiudicatario stesso.

L'Aggiudicatario si adegua alle indicazioni provenienti da San Servolo srl in merito al coordinamento della propria prestazione con il servizio competente di San Servolo srl stesso e alle indicazioni relative a misure di emergenza, pericolo immediato o per fronteggiare effetti da cause di forza maggiore.

All'Aggiudicatario viene richiesto di impiegare sempre presenti ogni giorno dell'anno dalle ore 21,30 alle ore 07,30 almeno n. 2 operatori professionali. Potranno essere definiti e quantificati, d'intesa tra le parti, orari diversi e servizi supplementari rispetto a quanto qui descritto.

Il personale impiegato a San Servolo dall'Aggiudicatario deve essere in possesso di un attestato per "Addetti alla prevenzione incendi in attività a rischio alto" della durata di 16 ore ai sensi del DM 10/03/1998 con rilascio di patentino dai Vigili del Fuoco e di un attestato per un corso di "Addetti al primo soccorso" della durata di 12 ore ai sensi del DM 388/2003

Il personale impiegato a San Servolo dall'Aggiudicatario deve inoltre conoscere bene la lingua italiana e in modo adeguato alla prestazione assoluta la lingua inglese.

Nessuna persona potrà essere impiegata dall'Aggiudicatario presso l'isola di San Servolo se non prima accreditata presso la Società San Servolo srl che ne verificherà preventivamente i requisiti e la regolarità attraverso l'acquisizione dei documenti attestanti i requisiti previsti nel presente Capitolato e anche attraverso eventuali colloqui volti a verificare le competenze linguistiche. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di impiegare anche temporaneamente personale non in possesso di tutti i requisiti professionali e tecnici previsti in questo Capitolato.

I servizi oggetto del presente appalto verranno svolti dall'Aggiudicatario con proprio personale, anche in affiancamento al personale di San Servolo srl e, ancorché svolti all'interno di spazi di San Servolo srl, non comporteranno vincoli di subordinazione né obbligo del rispetto dell'orario di lavoro del personale di San Servolo srl, non potendosi in nessun caso configurare rapporti di impiego e/o diritti corrispondenti.

Art. 6 – Adempimenti in materia di sicurezza

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza. In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni di cui al Capo III ("Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro") del D. Lgs. innanzi specificato. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione (D.P.I.) atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Dovrà, altresì contattare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi Di San Servolo srl in modo da essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre, ai fini dell'eliminazione dei rischi, l'Aggiudicatario dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) allegato al presente capitolato. Nel caso l'Aggiudicatario presenti proposte integrative al DUVRI incidenti su aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte di San Servolo srl. Tale documento potrà essere integrato su proposta da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 7 – Personale dell'Aggiudicatario e Coordinatore

La Ditta appaltatrice impiegherà personale che garantisca un corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali prescritte.

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere di comprovata moralità, in possesso di competenze e professionalità adeguate e dovrà esprimersi correttamente in lingua italiana ed avere i fondamenti della lingua inglese, oltre che nozioni informatiche di base, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio.

Il personale addetto dovrà mantenere sempre un contegno irreprensibile.

La Ditta farà pervenire a San Servolo srl, non appena iniziato il servizio, un elenco dei nominativi del personale addetto al lavoro, le loro qualifiche ed il livello economico e copia degli attestati obbligatori qui previsti. Tale elenco dovrà essere aggiornato tempestivamente dall'Aggiudicatario per qualsiasi modifica dovesse avvenire.

Tutti gli addetti al lavoro dovranno essere dotati ed indossare sempre una divisa idonea fornita a spese dell'Aggiudicatario (preventivamente visionata e accettata da San Servolo srl) e un cartellino identificativo.

Il personale addetto ha l'obbligo di firmare la propria presenza su un apposito registro messo a disposizione da San Servolo srl.

San Servolo srl si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione di qualsiasi addetto che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, indicandone i motivi all'Aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di sostituirlo immediatamente.

L'Aggiudicatario dovrà anche fornire il nominativo, oltre a qualifica e recapito telefonico, di un proprio coordinatore, che abbia poteri, facoltà e mezzi occorrenti per provvedere alla perfetta osservanza degli oneri contrattuali, che possa conciliare all'occorrenza le operazioni della Ditta aggiudicataria con le esigenze di servizio espresse da San Servolo srl e che dovrà tenere i contatti con San Servolo srl per le periodiche riunioni operative con il Responsabile del servizio designato da San Servolo srl e comunicato all'Aggiudicatario con apposita nota, e per qualsiasi evenienza o problematica dovesse sorgere. L'Aggiudicatario deve sempre garantire la reperibilità di tale coordinatore.

L'impresa aggiudicataria esonera San Servolo srl da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con il personale in servizio e anche da ogni responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli impegni di cui sopra con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente anche socio di cooperativa, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Art. 8 – Norme di tutela del personale dell'Aggiudicatario – Clausole Sociali

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. in vigore, nonché dagli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

L'appaltatore inoltre dovrà assumere tutti gli obblighi e gli oneri relativi alla previdenza ed assistenza dei prestatori di lavoro, a norma degli artt. 2114 e ss. c.c.

L'appaltatore si obbliga quindi a presentare, su richiesta di San Servolo srl, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento a richiesta di San Servolo srl tutta la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto di quanto sopra e di ogni altra clausola contrattuale prevista nei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro, comporterà la risoluzione del contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'ANAC in materia. L'appaltatore si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto degli obblighi previsti dal vigente C.C.N.L. suddetto. A tal riguardo l'attuale appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante che impiega presso l'isola di San Servolo, applicando il Contratto Nazionale Turismo Confcommercio – Pubblici esercizi, il seguente personale per quanto attiene ai servizi qui messi in appalto: n. 1 portiere di notte con livello 3 a 40 ore settimanali con 4 scatti di anzianità, n. 1 portiere di notte con livello 3 a 40 ore settimanali con 2 scatti di anzianità, n. 2 portieri con livello 4 a 18 ore settimanali con 0 scatti di anzianità e n. 1 portiere di notte con livello 5 a 40 ore settimanali con 1 scatto di anzianità

Articolo 9- Continuità dell'esecuzione dell'appalto.

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad evitare qualsiasi interruzione dei servizi di cui all'art. 5 e a sostituire prontamente il personale assente per qualunque ragione assumendo su di sé i rischi di malattie e infortunio degli addetti ai servizi dati in concessione dal Committente assicurando in ogni caso la continuità e la piena efficienza dei servizi stessi.

Art. 10 – Assicurazioni

E' obbligo dell'Aggiudicatario assumere a proprio carico tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali contro gli infortuni sul lavoro, sempre e comunque a carico della Ditta aggiudicataria, l'Aggiudicatario dovrà essere assicurato con copertura avente ad oggetto i danni a cose o persone che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e tale assicurazione dovrà avere un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 e una durata pari alla durata dell'appalto stesso. La polizza dovrà essere posta in visione e consegnata a San Servolo srl in originale e/o copia conforme prima della decorrenza dell'appalto, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di copertura.

Articolo 11. Divieto di cessione del contratto.

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale e parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice in ordine alle ipotesi di successione all'originario Aggiudicatario di altro operatore economico.

Art. 12 – Corrispettivi

I corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario da San Servolo srl per i servizi oggetto del presente capitolato di gara comprendono il costo della manodopera, i costi generali, l'utile d'impresa e gli oneri della sicurezza. Il totale mensile delle ore effettivamente prestate verrà liquidato in rate mensili solari posticipate. Il costo orario della prestazione sarà

dedotto dividendo l'offerta a ribasso formulata dal concorrente con il monte ore minimo totale previsto di 14.600 ore per i 24 mesi di prestazione.

Dal pagamento dei corrispettivi dovuti dal Committente all'Aggiudicatario sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

San Servolo srl informa l'Aggiudicatario che ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment).

Art. 13 – Adeguamento dei prezzi

Il corrispettivo fissato in sede di gara si intende fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. La richiesta di adeguamento del corrispettivo, che non ha efficacia retroattiva, potrà venire avanzata dalla ditta appaltatrice decorso un anno dalla stipula del contratto oggetto del presente capitolato.

I prezzi saranno aggiornati in base all'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 14 – Esecuzione anticipata

San Servolo srl si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, fatta salva l'acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 – Fatturazione e modalità di pagamento

L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e le tempistiche specificate nel presente capitolato. Le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, intestate a San Servolo srl, con sede legale in Isola di San Servolo n. 1, Venezia (VE), CAP 30124, C.F. e p. IVA 03544490273, codice di fatturazione elettronica: MSUXCR1. La fattura dovrà contenere l'indicazione di:

- CIG;
- estremi del contratto;
- IBAN del conto corrente dedicato;
- Indicazione della scissione dei pagamenti, o indicazione dei motivi per cui non si applica lo split Payment.

I pagamenti avvengono solo a seguito di presentazione di fatture regolari, a scadenze mensili posticipate, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e dopo aver espletato le verifiche amministrative e contabili previste dalla normativa vigente. San Servolo srl procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente (Modello DURC) attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di dipendenti.

Qualora l'Aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali, San Servolo srl procederà alla sospensione del pagamento delle relative fatture. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da apposita documentazione.

I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture e della relativa documentazione, fatte salve le verifiche sopra citate e qualora entro il giorno dieci del mese successivo non pervengano all'ufficio amministrativo di San Servolo srl da parte del Responsabile del Servizio relative al mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'art. 22, in tali casi la liquidazione della fattura viene cautelativamente sospesa fino alla notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate da San Servolo srl, dopo aver sentito l'Aggiudicatario.

Le fatture errate verranno trattate come da normativa vigente.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità del contratto. L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare a San Servolo srl le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Qualora i pagamenti avvengano senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto stesso è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della suddetta Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 17 – Codice etico

San Servolo srl in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di

Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare allegato alla documentazione di gara e che l'Aggiudicatario può visionare presso il sito internet della Società www.servizimetropolitani.ve.it nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali - Regolamenti". In particolare con la firma del contratto l'Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico. San Servolo srl in caso di violazione del Codice Etico da parte dell'Esecutore potrà applicare delle sanzioni contrattuali.

Articolo 18. Customer satisfaction

L'Aggiudicatario è consapevole che il Committente nell'ambito di propri progetti dedicati alla qualificazione dei servizi erogati ha in essere una politica di *customer satisfaction* attraverso la quale raccoglie le osservazioni e i pareri di quanti a qualsiasi titolo utilizzano i servizi che il Committente, anche attraverso l'Aggiudicatario, eroga presso l'isola di San Servolo.

Il Committente terrà sempre in debita considerazione i giudizi che le modalità di *customer satisfaction* (questionari interni, pareri espressi attraverso piattaforme di prenotazioni on line, ecc.) riporteranno anche al fine di applicare eventuali penalità, come disciplinato dal presente capitolato.

Art. 19 – Riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'obbligo di segretezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, San Servolo srl si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 20 – Cauzione definitiva

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato speciale d'appalto, l'Aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva pari al 10% del valore di aggiudicazione al netto dell'I.V.A. con le modalità indicate nell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione verrà restituita al termine del servizio, previo accertamento da parte di San Servolo srl del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'Aggiudicatario dovrà prevedere il rinnovo tacito della garanzia finché non sia intervenuto il formale svincolo da parte di San Servolo srl.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, San Servolo srl può in qualsiasi momento ritenere sulla cauzione definitiva i crediti derivanti dal presente capitolato, dandone comunicazione all'Aggiudicatario; l'Aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire la suddetta cauzione definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario, la cauzione definitiva viene incamerata a titolo di penale, fatto salvo il diritto di San Servolo srl degli eventuali maggiori danni.

Art. 21 – Controlli sull'esecuzione del contratto e contestazioni

San Servolo srl può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. I rilievi e le contestazioni su inadempienze e irregolarità riferite alle disposizioni di cui agli articoli precedenti potranno essere presentati e fatti rilevare, con qualsiasi modalità e senza formalità, tanto verbalmente quanto per via telefonica o per iscritto. A tali richiami e rilievi la Ditta aggiudicataria si dovrà adeguare prontamente, salva la possibilità di fornire chiarimenti e motivazioni delle inadempienze richiamate. Qualora alla contestazione non faccia seguito l'osservanza delle condizioni contrattuali, San Servolo srl formalizzerà la contestazione con comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec alla ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, adeguare le prestazioni a quanto richiesto. Trascorso il tempo suddetto, San Servolo srl deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui all'art. 22. Nello stesso termine il prestatore di servizi dovrà controdedurre, non vincolando con ciò le decisioni di San Servolo srl.

Art. 22 – Penalità

L'Aggiudicatario, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato, sarà soggetta a penalità nel caso che:

- trasgredisca alle prescrizioni del presente capitolato;
- non ottemperi agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione;
- proceda con lentezza all'esecuzione delle singole prestazioni e nello svolgimento dei servizi;
- riveli carenze nell'organizzazione dei servizi producendo intralci alle attività che si svolgono in isola;

- provochi danneggiamenti ai manufatti e materiali di San Servolo srl segnalati dagli utenti e/o verificati dagli uffici preposti;

- non ottemperare alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare ed agli orari e tempi da osservare nonché all'ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite a San Servolo srl.

La misura delle penalità varierà per ciascuna infrazione da un minimo di € =300,00= ad un massimo di € =1.000,00= escluso iva a seconda della gravità dell'inadempienza da valutarsi da parte di San Servolo srl, a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

L'ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o, in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell'addebito alla Ditta affidataria. L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso venga dimostrato dalla Ditta che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

San Servolo srl ha la facoltà di far svolgere il servizio ad altra impresa a danno dell'Aggiudicatario.

Articolo 23. Sospensione del contratto.

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, la Società può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni di cui alla predetta norma.

Art. 24 – Risoluzione del contratto e recesso

In caso di recidiva nelle inadempienze e nelle irregolarità o del verificarsi di inadempienze particolarmente gravi, San Servolo srl avrà piena facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con l'applicazione di una penale pari alla cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, senza pregiudizio per la rifusione del maggior danno eventualmente causato.

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle disposizioni del presente capitolato, la stazione appaltante provvederà a notificare alla ditta, a mezzo pec, le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente risolto il contratto e di rivalersi sulla cauzione definitiva per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle riparazioni e delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'Aggiudicatario. Qualora il prestatore di servizi dovesse disdettare il contratto senza giustificato motivo e giusta causa, San Servolo srl potrà rivalersi sulla cauzione definitiva a titolo di penale. Sarà causa di risoluzione del rapporto contrattuale anche l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, San Servolo srl si riserva la facoltà di assegnare il servizio alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di seguito. Il committente può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, previo avviso formale con pec.

Art. 25 – Fallimento

Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata a carico dell'Aggiudicatario, il contratto di appalto si risolve ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

San Servolo srl interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino all'ultimo migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 25. Scorrimento graduatoria di gara.

1. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della Società il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

2. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Società, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Aggiudicatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Articolo 26. Recesso.

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quando previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs n.159/2011, la Società può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 27 – Clausola di salvaguardia

San Servolo srl si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri o indennizzi da corrispondere all'Aggiudicatario, qualora disposizioni legislative o normative nuove ne comportassero la necessità di risoluzione.

Art. 28 – Responsabilità

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile verso San Servolo srl del servizio avuto in appalto, con l'organizzazione e la gestione a proprio carico e rischio.

Art. 29 – Infortuni e danni

L'Aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, ed è a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento dovuto per riparare a tali danni, senza diritto di rivalsa su San Servolo srl o a compensi da parte di San Servolo srl stesso, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrice.

San Servolo srl declina ogni responsabilità, civile e penale, per incidenti e danni alle persone o cose, che dovessero venire provocati direttamente dall'Aggiudicatario del servizio e/o da terzi, per sua incuria o disattenzione, nel corso della durata del contratto.

Art. 30 – Subappalto del servizio

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 è consentito il subappalto purché i concorrenti in sede di offerta indichino i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo a terzi, nonché la relativa percentuale che non può, in ogni caso, essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tali indicazioni, oppure in presenza di generiche formulazioni, si avrà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

L'autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all'adozione di specifico provvedimento da parte di San Servolo srl. L'autorizzazione concessa non esonera l'Aggiudicatario per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con San Servolo srl. L'Aggiudicatario resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte a San Servolo srl.

L'Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da San Servolo srl inadempimenti della subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 31. Informativa sul trattamento Dati Personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679.

San Servolo s.r.l., i cui dati di contatto sono telefono 0412765001, fax 0412765402, mail f.landillo@servizimetropolitani.ve.it è titolare degli eventuali dati personali che saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi di legge inerenti e consequenziali al presente affidamento; la base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del presente affidamento (ex art. 6, par. 1, lett. b GDPR); i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla conclusione dell'affidamento. I dati personali potranno essere trattati dal Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento dei dati ciascuno in base alle specifiche ed alle Istruzioni determinate per iscritto da parte del titolare, e dai Responsabili al Trattamento (es. studio commercialistico) con i quali è in corso un rapporto contrattuale nel quale il titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR); la rettifica e, se ed in quanto ne sussistano le condizioni, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. 16, 17, 18, 19 GDPR). Ha altresì diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all'Autorità Nazionale Garante della Privacy seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicitate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA".

Art. 32 – Contratto e relative spese

La stipula del contratto avrà luogo ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, entro 60 giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto d'appalto, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di segreteria, l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro, sono interamente a carico dell'Aggiudicatario. Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta aggiudicataria, San Servolo srl si riserva il diritto di incamerare la cauzione interrompendo ogni rapporto e provvedendo ad aggiudicare l'appalto all'operatore economico successivo in graduatoria fino alla scadenza, con addebito alla ditta inadempiente del maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni o spese sostenute.

Art. 33 – Liti e foro competente

Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e all'efficacia del presente capitolato tra l'Aggiudicatario e San Servolo srl, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 34 – Clausola risolutiva espressa

Per sopravvenute esigenze motivate da diverse organizzazioni dei servizi, anche da parte della Proprietà (Città metropolitana di Venezia), San Servolo srl in qualsiasi momento ha la facoltà, con preavviso di =6= (sei) mesi, di sciogliere anticipatamente il presente contratto senza penali e/o onere alcuno se non il pagamento all'Aggiudicatario delle prestazioni da questo erogate.

Articolo 35. Norma di rinvio.

Il presente affidamento è soggetto, oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle norme del Codice Civile, della legislazione in materia di appalti.

L'Aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale e nulla potrà essere preteso o richiesto per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui sopra.

